

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2019
479/2019/R/EEL

SEMPLIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEI CONTENUTI E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA INERENTI AI DATI TECNICI E DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO E AI DATI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL CAMBIO FORNITORE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1088^a riunione del 19 novembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il vigente “Testo delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)” (di seguito: TIS);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica” (di seguito: TIME);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas” (TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2010, ARG/elt 10/10 (di seguito: deliberazione: ARG/elt 10/10);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com (di seguito: deliberazione 166/2013/R/com) e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel) e s.m.i;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e in particolare i relativi Allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 358/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 222/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 248/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 700/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/com;
- il documento per la consultazione 25 maggio 2017, 377/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 377/2017/R/eel);
- il Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: Quadro Strategico per il triennio 2019-2021);
- la Determinazione 15 giugno 2015, 11/2015 – DMEG (di seguito: determinazione 11/2015 – DMEG);
- la Determinazione 19 aprile 2016, 7/2016 – DMEG (di seguito: determinazione 7/2016 – DMEG).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna, e che le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei flussi informativi fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati siano stabilite dall’Autorità;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;

- l'obiettivo strategico OS18 - Razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi per un corretto funzionamento dei processi di mercato - contenuto nel Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, prevede il completamento delle riforme volte a razionalizzare e semplificare i flussi informativi che garantiscono un buon funzionamento dei mercati, con particolare riferimento ai mercati *retail*, sfruttando pienamente le funzionalità del SII.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 10/10 è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standardizzazione dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari;
- la suddetta deliberazione ha conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché procedesse:
 - alla predisposizione di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
 - all'avvio di un gruppo di lavoro che coinvolga i soggetti interessati, al fine di acquisire, valutare e sviluppare elementi utili per l'individuazione del contenuto minimo dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, dei formati e delle modalità di comunicazione più idonee al trasferimento di tali contenuti informativi (di seguito: Gruppo di Lavoro o GdL);
 - alle convocazioni e alla organizzazione di incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che li rappresentano, al fine di raccogliere elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 - alla predisposizione di eventuali documenti per la consultazione;
- il percorso di individuazione del contenuto minimo dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura ha portato alla definizione di standard e modalità operative dei flussi informativi relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, approvati con la deliberazione 65/2012/R/eel, con l'obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente il flusso di dati;
- in particolare, con la deliberazione 65/2012/R/eel sono stati introdotti gli standard e le modalità operative per lo scambio dei flussi informativi relativi ai dati di misura, dati periodici e dati messi a disposizione agli utenti in occasione di uno *switching*, comprendendo tra questi oltre ai dati di misura anche i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura; tali standard sono stati implementati parallelamente all'attività di progettazione del SII e, pertanto, le soluzioni adottate hanno tenuto conto della possibilità che la funzione di messa a disposizione dei dati potesse nel tempo essere svolta nell'ambito del SII medesimo;
- con riferimento a quest'ultimo aspetto, la citata deliberazione 65/2012/R/eel, nelle more dell'entrata in esercizio a regime del SII, ha previsto che i suddetti flussi informativi includessero alcune informazioni minime ed essenziali alla gestione del

punto di prelievo, alla fatturazione e al *settlement*, quali il livello di tensione, la potenza contrattualmente impegnata, il trattamento del punto di prelievo nonché i dati tecnici relativi al misuratore installato sul punto di prelievo; l'inserimento di tali dati è stato previsto in un'apposita sezione dei tracciati, nell'ottica di renderla facilmente rimovibile senza compromettere la definizione degli altri contenuti informativi, qualora i medesimi dati fossero stati successivamente gestiti ufficialmente nell'ambito del SII;

- con la deliberazione 398/2014/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale nel settore elettrico (di seguito: voltura), prevedendo peraltro l'implementazione del processo nell'ambito del SII e la messa a disposizione contestuale al SII da parte delle imprese distributrici delle misure rilevate in occasione di voltura;
- l'Articolo 4, comma 4.3 della deliberazione 398/2014/R/eel ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché con propria determinazione procedesse alla standardizzazione degli scambi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della voltura;
- a tal fine, con determinazione 11/2015 – DMEG, l'Autorità ha approvato i tracciati informatici dei flussi informativi previsti per la messa a disposizione delle misure di voltura, definita all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, in coerenza con le modalità già adottate con la deliberazione 65/2012/R/eel per la standardizzazione dei flussi relativi ai dati di misura periodici e di *switching*;
- successivamente, proseguendo il percorso di centralizzazione dei processi commerciali, con la deliberazione 487/2015/R/eel l'Autorità ha attuato la riforma del processo di *switching* nel settore elettrico centralizzando la gestione del processo nell'ambito del SII e definendo, in particolare, la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di variazione della controparte commerciale;
- in coerenza con la regolazione della voltura, l'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel ha previsto che le misure di *switching*, i dati funzionali all'attivazione della fornitura e i dati storici venissero trasmessi dalle imprese distributrici contestualmente all'utente del trasporto e al SII.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in coerenza con l'implementazione dei processi commerciali della voltura e dello *switching*, con la deliberazione 628/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto l'ampliamento del contenuto informativo del RCU nell'ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nell'ambito del SII;
- la medesima deliberazione 628/2015/R/eel ha, inoltre, previsto che i nuovi dati costituenti il RCU fossero individuati anche al fine di facilitare l'attuazione dal

percorso di riforma del mercato *retail* e nell'ottica di consentire di strutturare le attività connesse alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII;

- con riferimento a quest'ultimo aspetto, il *set* di dati contenuti nel RCU afferenti a ciascun punto di prelievo è stato ampliato inserendo, tra gli altri, i dati tecnici rilevanti del misuratore, attualmente inseriti nei flussi periodici dei dati di misura, e differenziandone il contenuto in relazione al trattamento del punto di prelievo in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 65/2012/R/eel;
- in esito al consolidamento del nuovo contenuto informativo più esteso del RCU, la medesima deliberazione 628/2015/R/eel ha previsto di disporre con successivo provvedimento la semplificazione del contenuto dei flussi informativi scambiati ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel e la razionalizzazione delle disposizioni previste dalle deliberazioni 398/2014/R/eel e 487/2015/R/eel in relazione alla gestione della risoluzione contrattuale, all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia e alla messa a disposizione dei dati funzionali all'attivazione della fornitura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- parallelamente alla riforma e alla centralizzazione dei processi commerciali nell'ambito del SII e all'estensione del contenuto informativo del RCU, l'Autorità ha disposto l'avvio di una sperimentazione concernente la gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, in particolare, la sperimentazione ha avuto ad oggetto la contestuale messa a disposizione al SII dei dati di misura da parte delle imprese distributrici, a partire da gennaio 2015 in relazione ai punti di prelievo con trattamento orario e a partire da gennaio 2016 per i punti di prelievo con trattamento non orario;
- relativamente ai punti di prelievo con trattamento orario, sulla base dei riscontri positivi evidenziati in esito alla fase di sperimentazione, la messa a disposizione al SII dei dati di misura ha acquisito carattere di ufficialità a partire da gennaio 2017, come previsto dalla deliberazione 358/2016/R/eel, che ha assegnato al SII anche l'attività di aggregazione delle misure orarie dei prelievi ai fini del *settlement*, in precedenza svolta dalle imprese distributrici;
- contestualmente, nell'ambito degli interventi regolatori a supporto dell'introduzione dei sistemi *smart meter* 2G, facendo seguito all'approvazione del piano di messa in servizio di tale tipologia di misuratori presentato dalla società *e-distribuzione S.p.a.*, avvenuta con deliberazione 222/2017/R/eel, con la deliberazione 248/2017/R/eel l'Autorità ha previsto che la messa a disposizione delle misure provenienti da sistemi *smart meter* 2G venisse effettuata fin da subito esclusivamente tramite il SII, sfruttando l'esperienza maturata nelle fasi di sperimentazione relativa alla messa a disposizione al SII dei dati di misura nonché valorizzando e potenziando gli investimenti effettuati nei sistemi informativi;
- in tale contesto, il SII ha introdotto soluzioni tecniche basate su logiche *big data* che meglio supportano l'aumento dei volumi e la numerosità dei dati trattati, nonché le

mutate esigenze di tempestività ed affidabilità del processo di messa a disposizione dei dati di misura;

- successivamente, in esito al documento per la consultazione 377/2017/R/eel, in cui sono stati accolti con generale condivisione gli orientamenti dell’Autorità in merito alla centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura nel SII, la deliberazione 594/2017/R/eel ha affidato al SII il ruolo di interfaccia comune unica tra i soggetti responsabili della gestione delle misure, le imprese distributrici, e gli utenti del trasporto che utilizzano le stesse a fini commerciali e di programmazione;
- la centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura risponde, *in primis*, all’esigenza di uniformare ed efficientare i meccanismi operativi di messa a disposizione dei dati di misura periodici, le relative rettifiche, nonché dei dati messi a disposizione nei casi di voltura e *switching*;
- in dettaglio, la deliberazione 594/2017/R/eel ha previsto che il processo centralizzato di messa a disposizione dei dati venga realizzato interfacciando le imprese distributrici con il SII, che questi tempestivamente acquisisca e certifichi i dati e li metta a disposizione degli utenti del trasporto, e che tale processo utilizzi i medesimi flussi informativi standard di cui alla deliberazione 65/2012/R/eel;
- con riferimento agli strumenti informativi previsti per lo scambio e l’archiviazione dei dati, è stato previsto lo sviluppo e l’utilizzo dell’architettura *cloud based* già implementata dal Gestore del SII in relazione ai dati di misura dei punti di prelievo dotati di un sistema *smart metering* 2G;
- la deliberazione 594/2017/R/eel ha, inoltre, rimandato a successivo provvedimento la semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura, nonché l’eliminazione della messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei flussi contenenti i dati funzionali all’inizio della fornitura e i dati storici di misura (con riferimento allo *switching*) e la messa a disposizione dei suddetti dati agli utenti direttamente da parte del SII, sulla base dei dati contenuti nel RCU;
- ai sensi della deliberazione 594/2017/R/eel, tutti i dati di misura, orari e non orari, messi a disposizione attraverso il processo centralizzato nell’ambito del SII hanno acquisito carattere di ufficialità a partire dal mese di competenza gennaio 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 700/2017/R/eel l’Autorità ha definito le regole per l’applicazione del trattamento orario ai sensi del TIS per tutti i punti di prelievo dotati di sistema *smart meter* 2G, in quanto propedeutico al dispiegamento dei benefici conseguibili dall’installazione dei suddetti sistemi;
- con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi *smart meter* 2G, la medesima deliberazione 700/2017/R/eel ha previsto il superamento della disposizione transitoria di utilizzo dei flussi definiti dalla deliberazione 65/2012/R/eel per i punti di prelievo trattati orari, prevedendo la definizione di tracciati *ad hoc* contenenti le curve di misura giornaliere, nonché le segnanti dei totalizzatori per fascia, al fine di agevolare gli utenti del trasporto e gli

esercenti il servizio di maggior tutela per le attività che prevedono l'utilizzo dei suddetti dati;

- a tal fine, è stato dato mandato al Gestore del SII di predisporre le specifiche tecniche funzionali all'implementazione dei nuovi tracciati contenenti sia le curve giornaliere sia le segnanti dei totalizzatori per fascia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in tale contesto di cambiamento e di ridefinizione dell'assetto dei processi di mercato, derivante sia dalla riforma dei processi commerciali di voltura e *switching*, sia della centralizzazione della messa a disposizione dei dati misura e sia del processo di aggregazione funzionale al *settlement*, è emersa l'opportunità di delineare un percorso di semplificazione e ottimizzazione dei flussi di comunicazione scambiati tra gli operatori di mercato, prevedendone lo sviluppo nell'ambito del SII, in particolare dal momento in cui il SII disporrà di tutti i dati necessari per elaborare le informazioni da scambiare con i vari soggetti coinvolti;
- in tale prospettiva, in particolare con riferimento alla razionalizzazione dei tracciati per la messa a disposizione dei dati di misura, è stato convocato, in data 27 marzo 2018, un incontro del Gruppo di Lavoro in cui è stata condivisa un'ipotesi di semplificazione dei flussi informativi che, in sintesi, prevede la riduzione del numero di flussi rispetto ai flussi previsti dalla deliberazione 65/2012/R/eel, da compilare secondo regole differenti e specifiche in relazione alla tipologia di dati messi a disposizione, anche al fine di contenere la proliferazione di nuovi flussi informativi con riferimento ai dati provenienti da sistemi *smart meter 2G*;
- l'ipotesi di razionalizzazione dei flussi informativi di cui al punto precedente è stata largamente condivisa dai partecipanti al GdL, pertanto, è stata sospesa la consultazione delle specifiche tecniche predisposte dal Gestore del SII con riferimento alla definizione dei tracciati *ad hoc* per le misure 2G in ottemperanza delle disposizioni contenute nella deliberazione 700/2017/R/eel, al fine di rielaborare le medesime specifiche tecniche e definire dei tracciati che potessero essere utilizzati per tutti i dati di misura, senza distinzioni sulla base alla tipologia di misuratore installato;
- in tale ottica, a seguito di ulteriori incontri del GdL, tenutisi in data 10 maggio 2018 e 18 luglio 2018, con la pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII, sono stati definiti i seguenti nuovi flussi informativi che hanno trovato prima applicazione, a partire dall'1 gennaio 2019, con riferimento ai dati provenienti da sistemi *smart meter 2G*:
 - *Flusso 1*, per la messa a disposizione dei dati di misura;
 - *Flusso 2*, per la messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura;
 - *Flusso SMIS*, per la messa a disposizione dei dati tecnici del misuratore;
- a seguito dell'entrata in operatività dei nuovi flussi informativi di cui al punto precedente, in data 16 maggio 2019 è stato convocato un nuovo incontro del GdL finalizzato a definire i termini per l'estensione dell'utilizzo dei suddetti flussi informativi a tutti i punti di prelievo e non solo ai punti dotati di *smart meter 2G*,

nonché l'eliminazione della messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei dati funzionali all'inizio della fornitura e dei dati storici di misura, con riferimento allo *switching*, in considerazione della disponibilità nell'ambito del SII di tali dati;

- i termini prospettati per l'estensione dell'utilizzo dei nuovi flussi informativi a tutti i punti di prelievo sono stati generalmente condivisi dai partecipanti al GdL, che hanno ritenuto congruo un termine non inferiore a 6 mesi per gestire il passaggio all'utilizzo dei nuovi flussi per tutti i punti di prelievo, ed il medesimo termine, a partire dalla pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII, per l'entrata in vigore dei nuovi flussi contenenti i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura;
- con riferimento ai dati storici di misura, è stata rivalutata sia l'esigenza di utilizzo di tali dati da parte degli operatori sia la possibilità che il SII mettesse a disposizione anche i dati di consumo relativi al mese antecedente l'inizio della fornitura, distinguendo tra punti di prelievo trattati su base oraria e non oraria, in particolare, per questi ultimi valutandone la messa a disposizione nei primi giorni del mese di avvio della fornitura;
- con riferimento ai dati storici di misura provenienti da sistemi *smart meter* 2G, è stata auspicata la possibilità di avere sia le curve orarie, ove disponibili, sia i dati mensili di consumo per consentire una migliore gestione della fornitura, in particolare in concomitanza con il passaggio del punto di prelievo dal trattamento non orario al trattamento orario ai fini del *settlement*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito del GdL tenutosi in data 16 maggio 2019, in considerazione dalla fase di sostituzione massiva dei sistemi *smart meter* 2G attualmente in corso per *e-distribuzione* e che nel corso dei prossimi mesi e anni verrà messa in atto anche da altre imprese distributrici, è stata evidenziata l'esigenza da parte delle società di vendita di conoscere la tipologia di misuratore installato, lo stato di messa a regime e il trattamento del punto di prelievo;
- attualmente l'utente del trasporto, e la controparte commerciale se diversa, è informato del sistema di misura installato presso il punto di prelievo e del trattamento ai fini del *settlement* solo dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura da parte del cliente e la presentazione della richiesta di *switching*, pochi giorni prima dell'inizio della fornitura;
- qualora le informazioni sul misuratore installato, sullo stato di messa a regime e sul trattamento ai sensi del TIS del punto di prelievo fossero messe a disposizione in un momento antecedente, la controparte commerciale potrebbe formulare al cliente delle proposte contrattuali personalizzate e specifiche, eventualmente abilitate dal tipo di misuratore installato e dal suo stato, fin dall'avvio della fornitura e non solo nel corso della medesima;
- tali informazioni possono essere messe a disposizione in maniera centralizzata e con valenza ufficiale sulla base dei dati presenti nel RCU nell'ambito del SII, secondo modalità analoghe a quelle utilizzate nel servizio di *pre-check* prevedendo, tuttavia,

un servizio semplificato a cui sia possibile accedere prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente;

- l'entrata in operatività di tale servizio nell'ambito del SII richiede un periodo di implementazione non inferiore a 5 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare la semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura, nonché con riferimento allo *switching*, l'eliminazione della messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei flussi informativi relativi ai dati funzionali all'inizio della fornitura e ai dati storici di misura;
- a tal fine, prevedere di:
 - estendere a tutti i punti di prelievo l'utilizzo dei seguenti flussi informativi, attualmente già in uso con riferimento esclusivamente ai punti di prelievo dotati di *smart meter 2G*:
 - a) *Flusso 1*, per la messa a disposizione dei dati di misura;
 - b) *Flusso 2*, per la messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura;
 - c) *Flusso SMIS*, per la messa a disposizione dei dati tecnici del misuratore;
 - dare mandato al Gestore del SII affinché pubblichi le specifiche tecniche relative ai seguenti ulteriori flussi informativi:
 - d) *Flusso F*, per la messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura;
 - e) *Flusso S*, per la messa a disposizione dei dati storici di misura;
- con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, prevedere che il SII metta a disposizione i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura entro il sestultimo giorno antecedente l'avvio della fornitura, in analogia a quanto attualmente effettuato dalle imprese distributrici; in aggiunta, nel corso del primo mese di fornitura (tempestivamente a seguito della messa a disposizione dei dati da parte dell'impresa distributtrice) metta a disposizione i dati storici di misura relativi all'ultimo mese antecedente l'inizio della fornitura, quando disponibili;
- con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, prevedere che il SII metta a disposizione entro il sestultimo giorno antecedente l'inizio della fornitura i dati funzionali all'inizio della fornitura, e metta a disposizione entro il sestultimo giorno del primo mese di fornitura i dati storici di misura relativi agli ultimi 12 mesi antecedenti l'avvio della fornitura, ovvero i dati storici di misura disponibili in caso di punti di prelievo attivi da meno di 12 mesi.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prevedere di implementare nell'ambito del SII il servizio di messa a disposizione dei dati tecnici relativi alla tipologia di misuratore installato, allo stato di messa a regime e al trattamento del punto di prelievo ai sensi del TIS;

- prevedere che l'accesso al servizio di cui al punto precedente sia consentito esclusivamente agli utenti del SII accreditati in qualità controparti commerciali e che possa essere effettuato in qualsiasi momento, al fine di consentire la formulazione di proposte commerciali personalizzate dedicate ai clienti finali, abilitate dalla tipologia del misuratore installato presso il punto di prelievo;
- rimandare a successivo provvedimento l'aggiornamento delle disposizioni funzionali alla configurazione e alla visualizzazione sul display dei sistemi *smart meter* 2G ad uso delle controparti commerciali, nonché l'aggiornamento dei processi di *switching* e voltura, in particolare con riferimento alle richieste effettuate rispettivamente dall'utente del trasporto e dalla controparte commerciale, sulla base sia delle evidenze emerse a seguito della fase iniziale di funzionamento del processo di configurazione e sia dell'evoluzione del settore che vede più imprese distributrici nella fase di avvio di piani massivi di installazione di sistemi *smart meter* 2G.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere che il SII aggiorni le specifiche tecniche relative ai flussi informativi (*Flusso 1*, *Flusso 2* e *Flusso SMIS*) identificati alle precedenti lettere a), b) e c), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- prevedere che il SII pubblichi le specifiche tecniche relative ai flussi informativi (*Flusso F* e *Flusso S*) identificati alle precedenti lettere d) ed e), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- modificare l'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel con riferimento alla messa a disposizione da parte del SII agli utenti dei dati funzionali all'inizio della fornitura e dei dati storici di misura;
- modificare il TIME con riferimento ai formati dei flussi informativi per la messa a disposizione dei dati di misura;
- prevedere che i flussi informativi identificati alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) trovino applicazione in via ufficiale, anche con riferimento ai punti di prelievo dotati di misuratore elettronico di prima generazione o di misuratore elettromeccanico, a decorrere dall'1 agosto 2020;
- a titolo esplicativo, in ragione delle tempistiche previste per la messa a disposizione dei dati, chiarire che il termine di cui al punto precedente comporta che verranno trasmessi con i nuovi flussi:
 - i dati periodici di competenza del mese di luglio 2020 con riferimento ai punti di misura di cui al comma 23.4 del TIME (trattati su base oraria) e al comma 23.5 del TIME (trattati per fasce) e i dati periodici messi a disposizione nel mese di agosto 2020 con riferimento ai punti di misura di cui al comma 23.6 del TIME (monorari);
 - i dati di misura degli *switching* aventi decorrenza 1 agosto 2020, con riferimento ai punti di misura di cui al comma 23.5 e 23.6 del TIME;
 - i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura con riferimento agli *switching* aventi decorrenza 1 settembre 2020;
 - i dati di misura delle volture con decorrenza a partire dall'1 agosto 2020;

- i dati tecnici relativi agli interventi sul misuratore, quali ad esempio la sostituzione del misuratore, effettuati a partire dall'1 agosto 2020;
- i dati di rettifica messi a disposizione a partire dall'1 agosto 2020;
- prevedere che contestualmente all'entrata in operatività dei nuovi flussi informativi, vengano dismessi i flussi informativi definiti dalla deliberazione 65/2012/R/eel e a tal fine abrogare la medesima deliberazione e il relativo Allegato A.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- con riferimento al servizio informativo di messa a disposizione dei dati tecnici relativi alla tipologia di misuratore installato, allo stato di messa a regime e al trattamento ai sensi del TIS del punto di prelievo prevedere che:
 - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il SII pubblichi le specifiche tecniche;
 - entro 3 mesi dalla data di pubblicazione delle specifiche tecniche, il SII renda disponibile il servizio agli utenti

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel

1.1 L'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificato come segue:

- a) all'Articolo 4, comma 4.1 le parole “le informazioni di cui alla Tabella 1” sono sostituite con le parole “i dati di misura rilevati in occasione dello *switching*”;
- b) l'Articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Dati funzionali all'inizio della fornitura e dati di misura storici

5.1 Il SII mette a disposizione all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela i dati funzionali all'inizio della fornitura entro e non oltre:

- a) il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
- b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

5.2 Il SII, in caso di punto di prelievo attivo, mette a disposizione all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela i dati di misura storici entro e non oltre:

- a) il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, integrando i dati storici di misura relativi all'ultimo mese antecedente la data di decorrenza dello *switching* entro il sestultimo giorno del mese di attivazione contrattuale;
- b) il sestultimo giorno del mese di attivazione contrattuale, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS.

5.3 Nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, il SII mette a disposizione all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela, entro e non oltre:

- a) il secondo giorno lavorativo dall'esecuzione di una richiesta di *switching* i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS;
- b) il quinto giorno lavorativo dall'esecuzione di una richiesta di *switching* i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS.”;

c) **Tabella 1** e **Tabella 2** sono eliminate.

Articolo 2

Modifiche al TIME

2.1 All'articolo 23 comma 23.2 sono eliminate le parole “secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel,”.

Articolo 3

Servizio di messa a disposizione dei dati tecnici del punto di prelievo

- 3.1 Il SII rende disponibile il servizio di messa a disposizione dei dati tecnici relativi alla tipologia di misuratore installato, allo stato di messa a regime e al trattamento del punto di prelievo ai sensi del TIS (di seguito: servizio informativo dati tecnici).
- 3.2 Al servizio informativo dati tecnici hanno accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di controparti commerciali dei clienti finali ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 166/2013/R/com.
- 3.3 L'accesso al servizio informativo dati tecnici è finalizzato alla formulazione di proposte commerciali personalizzate, abilitate dalla tipologia e dallo stato di messa a regime del misuratore installato presso il punto di prelievo e può essere effettuato in qualsiasi momento.

Articolo 4

Gestione delle richieste di consultazione nell'ambito del servizio informativo dati tecnici

- 4.1 Nell'ambito del servizio informativo dati tecnici l'utente richiedente è tenuto ad indicare, secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, il codice POD del punto di prelievo oggetto di consultazione.
- 4.2 L'esito della consultazione nell'ambito del servizio informativo dati tecnici è sempre positivo in caso di codice POD esistente.
- 4.3 In caso di esito positivo di una richiesta di consultazione del servizio informativo dati tecnici, la risposta del SII all'utente richiedente deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) la tipologia di misuratore installato;
 - b) il trattamento del punto di prelievo ai sensi del TIS;
 - c) in caso di *smart meter* 2G, la data di messa a regime del misuratore.
- 4.4 In caso di esito negativo di una richiesta di consultazione del servizio informativo dati tecnici, la risposta del SII all'utente richiedente riporta l'inesistenza del codice POD.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 I flussi informativi standard per la messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi di misura 2G, definiti nel documento pubblicato dal Gestore del SII "*Specifiche Tecniche per l'utilizzo e le caratteristiche standard dei dati di misura di cui alla delibera 700/2017/R/eel*" e il flusso informativo standard per la sostituzione e la riprogrammazione dei sistemi di misura 2G, definito nel documento "*Specifiche tecniche per l'utilizzo e le caratteristiche del tracciato standard per la sostituzione e la riprogrammazione dei misuratori 2G*", sono utilizzati con riferimento a tutti i punti di prelievo, senza distinzione sulla base della tipologia di misuratore installato.
- 5.2 Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del SII modifica il documento contenente le "*Specifiche Tecniche per l'utilizzo e le caratteristiche standard dei dati di misura di cui alla delibera 700/2017/R/eel*" e il documento contenente le "*Specifiche tecniche per l'utilizzo e le caratteristiche del tracciato standard per la sostituzione e la riprogrammazione dei misuratori 2G*", al fine di aggiornarne il contenuto in attuazione di quanto stabilito al precedente comma 5.1.
- 5.3 Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del SII pubblica le Specifiche Tecniche relative ai flussi informativi standard per la messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e dei dati storici di misura, con riferimento a tutti i punti di prelievo, senza distinzione sulla base della tipologia di misuratore installato.

- 5.4 Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del SII pubblica le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione del servizio informativo dati tecnici.
- 5.5 Le disposizioni di cui al precedente comma 5.1 trovano applicazione a decorrere dall'1 agosto 2020.
- 5.6 Le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, nonché i flussi informativi standard per la messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e dei dati storici di misura di cui al precedente comma 5.3 trovano applicazione a partire dagli *switching* aventi decorrenza 1 settembre 2020.
- 5.7 La deliberazione 65/2012/R/eel e il relativo Allegato A sono abrogati in coerenza con l'entrata in operatività dei nuovi flussi informativi, di cui ai precedenti commi 5.5 e 5.6.
- 5.8 Le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal termine di cui al precedente comma 5.5.
- 5.9 Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione delle Specifiche Tecniche di cui al precedente comma 5.4, il SII rende disponibile agli utenti il servizio informativo dati tecnici come definito agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento.
- 5.10 Il Gestore del SII trasmette trimestralmente alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità un *report* relativo all'utilizzo del servizio informativo dati tecnici contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero di consultazione effettuate nell'ambito del servizio informativo dati tecnici;
 - b) la controparte commerciale richiedente.
- 5.11 È rimandato a successivo provvedimento l'aggiornamento delle disposizioni funzionali alla configurazione e alla visualizzazione sul display dei sistemi *smart meter* 2G ad uso delle controparti commerciali, nonché l'aggiornamento dei processi di *switching* e voltura.
- 5.12 Il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia, con successiva Determina, aggiorna le Istruzioni Operative per gli scambi informativi in tema di standard di comunicazione per il settore elettrico, sulla base delle disposizioni introdotte dalla presente deliberazione.
- 5.13 La presente deliberazione, nonché l'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel e la deliberazione 65/2012/R/eel e il relativo Allegato A, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini